



COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO



Prot. n. 1019.

Nucetto, lì 29 marzo 2021

ORDINANZA N. 3

IL SINDACO

CONSIDERATO che sterpi, rovi e le essenze arboree che fuoriescono dalle proprietà private invadono strade, sentieri e mulattiere, rendendo pericoloso il transito sia pedonale che veicolare determinando, in particolare il restringimento della carreggiata e la perdita della visibilità complessiva, il mal funzionamento dell'illuminazione pubblica, ove presente, creando zone d'ombra con grave pericolo per la pubblica incolumità, nonché un ambiente indecoroso ed un senso di trascuratezza che lede l'immagine del paese;

RITENUTO necessario, per lo stato di potenziale pericolo di cui sopra, disporre, in modi e tempi compatibili con gli eventi stagionali, il taglio di rami, sterpi e rovi nonché di essenze arboree infestanti con relativa rimozione dei rifiuti derivati dalla potatura e diserbamento, affinché i terreni di proprietà privata in stato di abbandono o mal curati confinanti con pubbliche vie o fabbricati siano sempre ordinatamente puliti in modo da non arrecare inconvenienti, restringimenti e danni alle carreggiate stradali o alla viabilità pedonale e quindi a tutela della pubblica incolumità;

RILEVATO che il D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni prevede: - art. 29: "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria"; - art. 30: "I fabbricati e i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade e alle relative pertinenze";

VISTO: - il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali); - gli artt. 29, 30 e 211 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;

ORDINA

Ai proprietari o detentori frontisti di tutte le strade provinciali, comunali, mulattiere e sentieri soggette a pubblico transito di provvedere, a proprie spese ed entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della presente, al taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che fuoriescono dalla loro proprietà e si riversano nella carreggiata stradale, mulattiere, sentieri o sulla proprietà pubblica, provvedendo altresì per proprio conto allo smaltimento dei rifiuti derivati dalla potatura e diserbo.

Trascorso il termine suindicato di 30 (trenta) giorni, le opere necessarie verranno eseguite d'ufficio a spese dei proprietari inadempienti, a carico dei quali saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 29, 30 e 211 del D. Lgs. n. 285/92 e conseguente sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino a proprie cure e spese dello stato dei luoghi secondo le norme del capo I, sez. II, del titolo VI.

Il personale comunale sarà incaricato dell'effettuazione dei necessari controlli per l'applicazione, in caso di inadempienza alla presente Ordinanza, delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, la Polizia Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
- che copia della presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio On-line ai sensi di legge e dello Statuto Comunale.
- che ai contenuti della presente Ordinanza sia assicurata massima diffusione al fine di favorire la conoscenza e la condivisione delle finalità di interesse pubblico sottese alla emanazione del presente provvedimento.
- che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio On-line, ricorso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, al TAR Piemonte, oppure in via alternativa, ricorso straordinario, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla stessa pubblicazione.



IL SINDACO
(Enzo DHO)